



Varese, 10 settembre 2012

Circolare n. 5/2012

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO PER LA CRESCITA

Il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 intitolato “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” (chiamato anche Decreto Sviluppo) è stato convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012 ed in vigore dal 12 agosto 2012; con la presente circolare vengono riassunti gli aspetti più rilevanti derivanti dalla conversione in legge del Decreto Legge, che come noto risulta già in vigore dal 26 giugno 2012.

Fra le disposizioni più interessanti, segnaliamo la possibilità di applicazione dell’Iva per cassa (art. 32 bis), ed i nuovi criteri per la deducibilità delle perdite su crediti (art. 33 comma 5).

1. NOVITA’ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

Project bond (art. 1 commi 1 - 4)

Viene confermato che per le obbligazioni emesse da società a progetto, a partire dal 26 giugno 2012 e per i successivi 3 anni, ai relativi interessi si applica la ritenuta del 12,5%, come per i titoli del debito pubblico.

Fondo crescita sostenibile (art. 23)

Il Fondo speciale rotativo assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato al finanziamento di investimenti ad alto impatto sulla competitività in particolari settori.

Bonus assunzioni personale qualificato (art. 24)

Viene confermato dalla legge di conversione in bonus per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (in possesso di dottorato o di laurea in materie scientifiche); il bonus spetta indistintamente a tutte le imprese e viene concesso nella forma del credito di imposta, pari al 35% del costo aziendale dei nuovi assunti, sino ad un massimo di € 200.000 (credito di imposta massimo € 70.000).

Moratoria rate finanziamento per imprese concessionarie di agevolazioni (art. 26)

Viene confermata l’introduzione di una moratoria per i finanziamenti agevolati concessi alle imprese a valere sul Fondo innovazione tecnologica e sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca. Con decreti di natura non regolamentare, da emanarsi entro il 23 settembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce le condizioni per la sospensione di 12 mesi, usufruibile una sola volta, del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013.

Strumenti di debito per le PMI (art. 32)

La legge di conversione ha modificato in materia rilevante quanto previsto dal Decreto Legge in materia di strumenti di debito. Le nuove disposizioni prevedono che le cambiali finanziarie abbiano una durata da un minimo di un mese ad un massimo di 36 mesi.

Esse possono essere emesse da società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, diverse da banche e microimprese (sono tali quelle con meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore ad € 2.000.000), nel rispetto di specifiche condizioni.

Fra le altre ricordiamo la necessità che tale emissione sia generalmente assistita da uno sponsor, intendendo come tale, tra gli altri, le banche, le imprese di investimento, le Società di Gestione del Risparmio. Lo sponsor deve necessariamente mantenere nel proprio portafoglio una quota dei titoli emessi; le cambiali emesse nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 32 non scontano l’imposta di bollo.

Accise sull’elettricità e prodotti energetici (art. 39)

Viene confermato che con uno o più decreti ministeriali da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 saranno individuate le imprese a forte consumo di energia e si determinerà un sistema di aliquote di accisa sull’elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili che assicuri l’invarianza del gettito tributario.

Iva per cassa (art. 32 bis)

Viene prevista con la legge di conversione la possibilità di liquidare l'Iva con il cosiddetto "criterio di cassa"; infatti, in attuazione della direttiva 2010/45/UE del 13/07/2010, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi che abbiano un volume di affari non superiore ad Euro 2 milioni, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'Iva diviene esigibile (previa opzione del cedente) al momento del pagamento dei corrispettivi. Corrispondentemente, l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti sorge, per il soggetto che opta per il regime dell'Iva di cassa, al momento del pagamento della fattura di acquisto.

Per il cessionario, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ad una fattura ricevuta da un fornitore che abbia optato per l'Iva di cassa, sorge al momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

L'imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Sulle fatture emesse in applicazione di tale disposizione deve essere apposta una specifica annotazione che specifichi la scelta da parte del cedente/prestatore di volersi avvalere del regime dell'Iva per cassa.

Le modalità con cui esercitare l'opzione per l'applicazione di tale regime saranno individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Viene conseguentemente abrogato l'art. 7 del D.L. n.185/08, che prevedeva l'applicazione dell'Iva per cassa, peraltro con regole differenti rispetto a quelle introdotte dalla presente disposizione, per i soggetti con volume di affari non superiore ad € 200.000.

Reti di impresa (art. 45)

La legge di conversione modifica alcuni aspetti operativi relativi al contratto di rete.

Tax credit digitale (art. 51)

Viene confermata la possibilità per le imprese operanti nel settore della produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, di procedere alla cessione, nei confronti degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nonché del fornitore dell'impianto di digitalizzazione, del credito di cui alla Finanziaria del 2007.

Sistri (art. 52)

Viene confermato che l'entrata in vigore del Sistri risulta sospesa fino al compimento delle necessarie verifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2013.

Sviluppo occupazionale nella green economy (art. 57)

Tramite l'utilizzo del Fondo rotativo per il finanziamento della riduzione di gas ad effetto serra, possono essere concessi finanziamenti a tassi agevolati a soggetti operanti nei settori della protezione del territorio per la prevenzione di rischi sismici ed idrogeologici, ricerca e sviluppo, produzione ed installazione di tecnologie solari, a biomasse, biogas e geotermia.

2. NOVITA' IN MATERIA DI FISCALITA' DEGLI IMMOBILI E DI DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

Trattamento Iva cessioni e locazioni di immobili (art. 9)

La legge di conversione conferma le modifiche del regime impositivo ai fini IVA nel settore immobiliare, introdotte con il Decreto Legge; in dettaglio:

A) Cessioni: diventano imponibili Iva, oltre alle cessioni di abitazioni effettuate da imprese costruttrici o di ripristino entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di ristrutturazione, anche quelle effettuate decorso il quinquennio, previa opzione da esercitarsi a cura del cedente nel relativo atto, e quelle di fabbricati destinati ad alloggi sociali per le quali il cedente abbia manifestato l'opzione per l'imposizione nell'atto di vendita.

Per le cessioni di immobili strumentali per natura da parte dell'impresa di costruzione o di ristrutturazione, è prevista l'imponibilità in caso di cessione entro 5 anni (non più 4) dall'ultimazione dei lavori; decorso tale

termine, l'imponibilità è ammessa a seguito di esplicita opzione da parte del cedente. Vengono eliminate le precedenti ipotesi di imponibilità obbligatoria riconducibili alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti con un pro-rata di deducibilità massima pari al 25% ed ai soggetti privati.

Per effetto del nuovo regime di imponibilità Iva per le cessioni di immobili, viene modificato anche l'art.17, comma 1, lettera a-bis), prevedendo l'applicabilità del meccanismo del *reverse charge* in tutti i casi, (immobili abitativi e strumentali per natura), in cui il cedente abbia optato per l'imponibilità dell'operazione e l'acquirente sia un soggetto passivo Iva.

B) Locazioni: per le imprese costruttrici e di ripristino viene prevista la facoltà di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva sulle locazioni di abitazioni da esse costruite o ristrutturate, anche tramite imprese appaltatrici. L'opzione può essere esercitata anche per gli immobili destinati ad alloggi sociali di cui al Decreto Interministeriale del 22 aprile 2008 e di quelli strumentali per natura. A seguito delle modifiche apportate alla Tabella A, parte III, n.127-*duodevicies*) allegata al DPR n.633/72, le locazioni di immobili abitativi sono soggette all'aliquota Iva ridotta del 10%; nel caso di opzione per l'applicazione dell'Iva alle citate locazioni, è prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e non più percentuale.

Detrazione spese ai fini Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 11 c. 1)

Viene confermato che per le spese relative ad interventi di ristrutturazione di immobili residenziali, disciplinati dall'art.16 bis, comma 1, del DPR 917/86, limitatamente a quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, spetta una detrazione pari al 50%, nel limite di spesa pari ad Euro 96.000 per unità immobiliare. Pertanto, la detrazione in oggetto sarà pari al 36% nel limite di Euro 48.000 per le spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012; per quelle sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione viene elevata al 50% sino ad una spesa massima di Euro 96.000, per tornare al 36% nel limite di Euro 48.000 per quelle sostenute a decorrere dal 1° luglio 2013.

Spese per interventi di riqualificazione energetica (art. 11 c. 2 e 3)

Per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, la detrazione del 55% ai fini Irpef e/o Ires viene prorogata dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Viene quindi abrogata la disposizione prevista dall'art. 4, comma 4, del D.L. n.201/11, secondo la quale la detrazione del 55%, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarebbe stata inclusa nella detrazione del 36%.

Dichiarazioni Scia e Dia (art. 13 comma 1)

Ai fini della Scia (segnalazione di inizio attività), della Dia (denuncia di inizio attività) ed in tutti i casi in cui per l'inizio dei lavori sia prevista la verifica preventiva o l'acquisizione di atti o pareri di enti e/o organismi, viene previsto che tali documenti possano essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni, ferma restando la successiva verifica circa la veridicità e correttezza di quanto attestato.

L'utilizzo dell'autocertificazione è tuttavia escluso, tra le altre, nelle ipotesi in cui sussistano vincoli ambientalistici, paesaggistici o culturali.

Responsabilità in materia di appalti (art. 13 ter)

La legge 134/2012 di conversione del Decreto modifica il comma 28 dell'art. 35 D.L. n.223/06, stabilendo che l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo ad esso dovuto, per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per il versamento dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate in ambito di rapporto di subappalto. Tale responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, verifica che tali adempimenti sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento di tali obblighi può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei responsabili dei centri di assistenza fiscale nonché da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro. Le disposizioni si applicano (art. 35 comma 28 ter DL 223/06) in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che svolgono un'attività rilevante ai fini Iva.

Resta naturalmente in vigore quanto previsto dal comma 28-bis del DL 223/06, il quale prevede che *"il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 ad Euro 200.000 se gli*

adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore".

Perdite su crediti (art. 33 comma 5)

Viene introdotta la previsione che le perdite su crediti siano deducibili anche quando il debitore risulti assoggettato a procedure concorsuali o abbia concluso un accordo di ristrutturazione omologato (art. 101 comma 5 Tuir).

Fra l'altro, le novità introdotte all'art. 101 comma 5 del Tuir prevedono che gli elementi certi e precisi necessari per la deduzione delle perdite su crediti sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a Euro 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione (dal 2011 con volume di affari non inferiore ad Euro 150 milioni) e non superiore a Euro 2.500 per le altre imprese.

Gli elementi certi e precisi per la deducibilità del credito sussistono inoltre, per espressa previsione di legge, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto (independentemente dall'importo del credito).

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

3. CRISI DI IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI

Piani di risanamento ed azione revocatoria (art. 33 comma 1)

A seguito delle modifiche introdotte all'art. 67, comma 3 della Legge Fallimentare non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-*bis* c.c. relativi agli immobili destinati a costituire la sede principale della attività di impresa dell'acquirente, qualora alla data di dichiarazione di fallimento l'attività sia esercitata effettivamente ovvero siano stati posti in essere investimenti per darvi inizio;

b) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore se sono stati posti in essere per consentire l'esecuzione di un piano di risanamento dell'impresa, la cui fattibilità e veridicità dei dati aziendali risultano attestati da un professionista indipendente iscritto nel registro dei Revisori legali, la cui designazione deve essere effettuata dal debitore.

E' fra l'altro necessario che il professionista in questione sia in possesso dei requisiti contenuti nell'art. 2399 c.c. relativi alle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Sindaco; inoltre, egli non deve aver prestato, negli ultimi 5 anni, attività di lavoro subordinato o autonomo per il debitore, nemmeno per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, né deve aver fatto parte degli organi di amministrazione o controllo. Su richiesta del debitore, il piano di risanamento è pubblicato nel Registro delle Imprese;

c) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo omologato di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.182-*bis* della L.F.;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso con il quale si presenta la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Novità in materia concordato preventivo (art. 33 comma 1)

Viene confermata la rilevante modifica all'art.161 della L.F. che disciplina la domanda, proposta con ricorso, di concordato preventivo. Tra i documenti allegati al ricorso è necessario inserire un piano che contenga la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato.

Nel caso in cui la proposta di concordato o il piano di cui sopra subiscano modifiche sostanziali, deve essere predisposta una relazione da parte di un professionista designato dal debitore in cui si attesti la veridicità dei dati aziendali e la concreta fattibilità del piano medesimo. La domanda è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere entro il giorno successivo a quello di deposito in cancelleria.

Il ricorso che contiene la domanda di concordato può essere depositato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservando al debitore la possibilità di presentare la proposta, il piano e la documentazione, in un momento successivo.

Il termine per l'integrazione della domanda deve essere fissato dal giudice e deve essere compreso tra i 60 e i 120 giorni dal deposito del ricorso, prorogabile di ulteriori 60 giorni solo ove sussistano giustificati motivi.

Al mancato verificarsi dei presupposti richiesti, il Tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato e, verificata la sussistenza dei presupposti, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento del debitore.

Nel periodo compreso tra il deposito del ricorso e il decreto di ammissione alla procedura, il debitore può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ma, in quest'ultimo caso, solo con il consenso del Tribunale. Gli eventuali debiti sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili, ai sensi dell'art.111, L.F..

La "domanda anticipata" è inammissibile se il debitore nei due anni precedenti ha presentato altra domanda analoga alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

La legge di conversione ha previsto che se alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64 (relativo alla commissione di atti a titolo gratuito), 65 (relativo ai pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente), 67, commi 1 e 2 (relativi agli atti revocabili e non revocabili) e 69 (relativo agli atti compiuti tra i coniugi) della Legge Fallimentare (Regio Decreto 267/1942) decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese.

Per effetto delle modifiche apportate all'art.168 della L.F., il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, comprese le azioni cautelari, decorre dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese e non più dalla presentazione del ricorso.

Viene inoltre previsto che non hanno efficacia le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese rispetto a quei creditori che sono anteriori al concordato.

Viene inoltre stabilito (nuovo art.169 *bis* L.F.) che, nel ricorso con il quale viene richiesto il concordato, il debitore può richiedere al Tribunale (oppure al giudice delegato dopo il decreto di ammissione) l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso.

In questo caso la controparte ha diritto ad un risarcimento danni per mancato adempimento; tale credito si considera anteriore al concordato. Lo scioglimento è tuttavia precluso per i contratti di lavoro dipendente e per le locazioni.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione agli articoli 178, 179 e 180 della L. F. è previsto che nel processo verbale dell'adunanza dei creditori, relativamente all'approvazione della proposta di concordato, è necessario indicare, insieme ai voti favorevoli e contrari, anche i nomi dei creditori che non hanno votato. I creditori che non hanno votato possono far pervenire il loro dissenso tramite telegramma, lettera, *telex* o posta elettronica entro i 20 giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, ai fini del calcolo della maggioranza, sono considerati consenzienti.

Dopo l'approvazione del concordato, se il commissario giudiziale rileva che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, avvisa i creditori che possono costituirsi nel giudizio di omologazione.

Se, nell'ambito del giudizio di omologazione, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, viene contestata la convenienza della proposta di concordato dai creditori che rappresentano il 20% dei creditori ammessi al voto, il Tribunale può omologare il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative realisticamente percorribili.

Viene altresì previsto (modifiche apportate all'art.184, L.F.), che il concordato omologato diventa obbligatorio nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso in cui è contenuta la domanda per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo.

Con riferimento al concordato preventivo con continuità aziendale, il nuovo art.186-*bis* L.F. trova applicazione quando il piano di concordato prevede la prosecuzione dell'attività direttamente in capo al debitore tramite cessione dell'azienda in esercizio o tramite conferimento della stessa in una o più società anche di nuova costituzione. In tale circostanza il piano di concordato preventivo deve fra l'altro contenere:

- a) un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi previsti per effetto della continuazione dell'attività, oltre che delle risorse finanziarie e delle modalità di copertura;
- b) la relazione del professionista che attesti che tale prosecuzione è funzionale al soddisfacimento dei creditori;
- c) facoltativamente, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione, per il pagamento dei creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca, a meno che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso i suddetti creditori non hanno diritto al voto. L'ammissione al

concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se la relazione del professionista ne attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Anche i contratti in corso con la P.A., non si risolvono per effetto dell'apertura del concordato.

Il giudice delegato, all'atto di cessione o conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Di tale continuazione può beneficiare anche la società cessionaria o conferitaria di azienda a cui siano trasferiti i contratti.

E' permesso all'azienda ammessa al concordato preventivo partecipare alle procedure di assegnazione dei contratti pubblici, presentando una relazione di un professionista attestante la conformità del piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, e la dichiarazione di altro soggetto (in possesso dei requisiti per l'affidamento dell'appalto) di impegno alla messa a disposizione delle risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ed al subentro, in caso di fallimento o al venire meno dei requisiti richiesti al debitore.

Inoltre, è previsto che l'impresa che ha proposto la domanda possa concorrere ad un raggruppamento temporaneo di imprese, se non riveste la qualità di mandataria e se le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Se durante la procedura viene meno l'attività di impresa o la stessa risulti manifestamente dannosa per i creditori, il Tribunale dichiara il fallimento.

La legge di conversione ha sancito che i reati di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta non si applicano per i pagamenti e per le operazioni di finanziamento autorizzate dal giudice a seguito della richiesta del debitore di contrarre finanziamenti per favorire la continuità aziendale.

Inoltre, viene stabilita (art. 182-*quater*) la parificazione ai crediti prededucibili di quelli derivanti da finanziamenti erogati in funzione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti), qualora i finanziamenti siano previsti dal piano presentato per la proposizione del concordato preventivo (o dall'accordo di ristrutturazione) e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

Tale disposizione e la previsione di prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo, ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80% del loro ammontare.

In base al nuovo art.182-*quinquies* L.F., viene previsto che il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo, anche in forma "anticipata" (ovvero una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, o ancora una proposta di accordo che attesti che sono in corso trattative con i creditori per evitare azioni esecutive) può chiedere al Tribunale l'autorizzazione a contrarre dei finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'art. 111 L.F., a garanzia dei quali il debitore può anche prestare pegno o ipoteca, per il pagamento dei fornitori le cui prestazioni sono funzionali alla prosecuzione dell'attività. Tale funzionalità va attestata dal professionista designato dal debitore.

In caso di presentazione di concordato preventivo con continuità aziendale, anche in forma "anticipata", il debitore può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori a condizione che un professionista ne attesti l'essenzialità per la prosecuzione aziendale. Tale attestazione non necessita fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

L'autorizzazione a pagare crediti anteriori può essere richiesta anche in caso di presentazione di domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di una proposta di accordo che attesti il corso delle trattative con i creditori, senza necessità di attestazione della relazione del professionista; tali pagamenti non sono soggetti a revocatoria.

Infine, è stato stabilito dalla legge di conversione che i reati di bancarotta semplice e fraudolenta non si applicano ai pagamenti ed alle operazioni di finanziamento autorizzate dal giudice per effetto delle domanda del debitore di contrarre finanziamenti per favorire la continuità aziendale.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 33 comma 1)

Con le modifiche apportate all'art.182-*bis* della L.F., viene stabilito che l'imprenditore in stato di crisi può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che

rappresentino almeno il 60% dei crediti totali, allegando una relazione redatta da un professionista designato dal debitore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dell'accordo stesso.

La relazione, in particolare, deve fare riferimento all'idoneità dell'accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, nel termine di 120 giorni dall'omologazione per i crediti scaduti, e di 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti.

Dalla data di pubblicazione dell'accordo nel Registro delle Imprese e per i successivi 60 giorni, i creditori non possono iniziare azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.

Riduzione o perdita del capitale (art. 33 comma 1)

Il nuovo art.182-*sexies* L.F. prevede che a decorrere dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo (anche in forma "anticipata"), della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e dell'accordo che attesti che sono in corso trattative con i creditori (al fine di vietare l'inizio o il prosieguo di azioni cautelari o esecutive) e fino all'omologazione, non operano le disposizioni del codice civile sulla riduzione del capitale per perdite e sulla causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale; per il periodo anteriore al deposito delle domande, resta ferma l'applicazione dell'art.2486 c.c.

Sanzioni penali a carico del professionista (art. 33 comma 1)

Il nuovo art. 236-*bis* L.F. prevede un'ulteriore ipotesi di reato in capo al professionista, in caso di informazioni o attestazioni false o omissioni. È previsto che il professionista che nelle relazioni relative a: atti, pagamenti e garanzie non soggetti all'azione revocatoria purché poste in esecuzione di un piano di risanamento;

- domanda di concordato ex art.161;
- accordi di ristrutturazione dei debiti;
- domanda per ottenere i finanziamenti di cui all'art.182-*quinquies*;
- domanda di concordato con continuità aziendale,

espone informazioni false, oppure omette informazioni rilevanti è punito con la reclusione da due a cinque anni e la multa da Euro 50.000 ad Euro 100.000.

La pena è ulteriormente aumentata se tale comportamento è tenuto al fine di conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri o se dal fatto deriva un danno per i creditori.

Sopravvenienze attive (art. 33 comma 4)

Con la modifica al comma 4 dell'art. 88 del Tuir, nei casi di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ai sensi della lettera d) del comma 2, dell'art.67 pubblicato nel Registro delle Imprese, non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art.84.

4. DIRITTO SOCIETARIO E CIVILE

Srl a capitale ridotto (art. 44)

Viene confermata l'introduzione di una nuova forma di società a responsabilità limitata, simile a quella prevista dall'art. 2463 bis c.c. di cui al decreto semplificazioni (D.L. 2 marzo 2012 n. 16 conv. con mod. nella L. 44/2012), con le seguenti differenze:

- i soci possono essere solo persone fisiche (secondo il parere del Ministero per lo Sviluppo economico anche di età superiore ai 35 anni, e non di età tassativamente inferiore a 35 anni, come letteralmente previsto);
- l'atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico, non è vincolato al modello tipizzato;
- la denominazione deve contenere l'indicazione di Srl a capitale ridotto;
- l'amministrazione può essere affidata anche a persone fisiche non socie.

Sistema sanzionatorio per le cooperative (art. 46)

Viene confermata l'introduzione di una sanzione di tipo amministrativo per tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi, ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 c.c., nonché nei confronti dei consorzi agrari e piccole società cooperative, che si sottraggono alla vigilanza e verifica e risultano irreperibili all'atto dei controlli; la sanzione va da un minimo di € 50.000 ad un massimo di € 500.000

Modifiche all'appello (art. 54)

La legge di conversione modifica in maniera rilevante alcuni aspetti legati alla proponibilità ed ammissibilità dell'appello, specificando che tali disposizioni non trovano applicazione al processo tributario di cui al D.Lgs. n.546/92.

Modifiche all'art. 360 c.p.c. per il ricorso in Cassazione (art. 54)

Viene inserita la possibilità di ricorrere in Cassazione per "omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti". Viene quindi cancellata la possibilità di rivolgersi alla Corte per il c.d. vizio di motivazione, ossia "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

Ragionevole durata dei processi (art. 55)

Vengono confermate le modifiche introdotte dal D.L. dello scorso giugno alla Legge Pinto (L. 89/2001); risulta pertanto stabilito che il tempo previsto per la durata ragionevole di un processo viene rispettata qualora non ecceda la durata di 3 anni in primo grado, due in secondo grado ed un anno per il giudizio di legittimità in Cassazione.

In ogni caso si ritiene rispettata la durata ragionevole se il processo dura complessivamente non più di 6 anni. Tali disposizioni si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dall'11 settembre 2012.

Lodo arbitrale (art. 48)

Viene confermato dalla legge di conversione che nei giudizi arbitrali, il lodo riguardante le controversie in materia di lavori pubblici, forniture e servizi è impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Tale disposizione si applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte di Appello alla data del 26 giugno 2012.

ALTRE DISPOSIZIONI

RIFORMA DEL LAVORO - L. 92/2012

La legge di conversione del Decreto Crescita ha modificato anche alcune disposizioni della riforma Fornero; in particolare:

- la disposizione relativa alle prestazioni fornite da collaboratori con partita Iva prevede ora che la verifica per la durata e la percentuale di compenso della prestazione vada effettuata su di un arco temporale di due anni e non più di un anno;
- le aliquote di contribuzione alle gestione separata Inps sono state leggermente riviste.

Va ricordato fra l'altro che la riforma, oltre a fissare numerosi paletti (*in primis* retributivi) per il corretto utilizzo dei contratti a progetto, restringe più in generale (ed in misura rilevante) la possibilità di ricorrere *tout court* a tale tipologia contrattuale in tutti i settori produttivi (industriale, artigianale, agricolo, del commercio e terziario); le nuove disposizioni limitano inoltre la possibilità di utilizzo delle prestazioni di lavoro autonomo anche di tipo occasionale (ammissibili se ad alto contenuto professionale e dotate della necessaria autonomia).

Infine, va precisato che il reddito di riferimento per il 2012 sotto il quale vi è il rischio che la prestazione del soggetto con Partita Iva venga riqualficata come collaborazione coordinata ammonta ad € 18.663 annui.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A. CON SOMME A RUOLO

I Decreti Ministeriali di recente pubblicazione che prevedono, a partire dal 1 gennaio 2012, la possibilità di compensare crediti nei confronti degli Enti Pubblici (ad esclusione di quelli verso enti commissariati e Regioni con deficit sanitario) con somme iscritte a ruolo, riguardano gli importi dovuti per cartelle di pagamento, atti di accertamento e avvisi di addebito Inps, aventi valore di titolo esecutivo, notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali, regionali e locali, oltre che per contributi Inps e Inail.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI